

STUDIO COMMERCIALISTI TORRES
E ASSOCIATI

Dott. Marco Torres
Dott.ssa Paola Genesoni

22100 Como
Via Rovelli, 36 tel. 031/263231 – fax 031/262854
Codice fiscale/P.I.V.A. 03607400136
studiotorres@pec.net

Como, 22 maggio 2020

SPETTABILE CLIENTELA

CIRCOLARE N. 35

OGGETTO: COVID-19: INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI NEL “DECRETO RILANCIO”

Gentili Clienti,

il decreto “Rilancio”, emanato e pubblicato in GU a emergenza sanitaria in via di progressivo spengimento, ma di fronte al perdurare di una grave emergenza economica, prevede, all’**art. 84**, che per i:

- liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di **600 euro** viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di **aprile 2020**;
- liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito “comprovate perdite” (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di **maggio 2020 pari a 1000 euro**;
- lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di **maggio 2020 pari a 1000 euro**;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di **600 euro** viene erogata un’indennità di pari importo anche per il **mese di aprile 2020**;
- e lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di **600 euro**) viene erogata un’indennità di pari importo anche per il **mese di aprile 2020**.

La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.

Per **maggio 2020**, è altresì riconosciuta un’indennità di **1000 euro** ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 01.01.2019 – 17.03.2020.

Un'indennità di **500 euro** è inoltre prevista per il **mese di aprile** a beneficio dei lavoratori del settore agricolo che siano già stati beneficiari dell'indennità di 600 euro a marzo.

Inoltre è riconosciuta un'indennità per i mesi di **aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese**, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro (se non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non titolari di pensione).

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Marco Torres



Dott.ssa Paola Genesoni

